

Ricerche

Norme sensoriali incitative e norme sperimentali.

Il caso *Rémunérascore*

Alessandra Di Lauro

1.- Norme sensoriali e norme sperimentali: quale normatività giuridica

In uno studio pubblicato nel 2018 nella *Revue trimestrielle de droit civil*¹ Catherine Thibierge ha condotto l'esplorazione di un nuovo terreno normativo, quello delle norme sensoriali, teorizzando la costruzione di una categoria giuridica o quanto meno di una normatività espressa in forme la cui analisi avrebbe potuto aiutarci a meglio comprendere come opera e quali spazi occupa il diritto.

Proseguendo la strada aperta da Carbonnier nella elaborazione del concetto di *internormativité*, come insieme composto da regole giuridiche e non giuridiche interconnesse che circolano in ambiti permeabili a partire da un insieme di rappresentazioni e di valori intorno ai quali si identifica una società², la giurista arriva a confutare l'assunto secondo il quale «*La règle de droit est capable de s'approprier n'importe quelle autre règle sociale, mais (...) l'inverse n'est pas vrai*» constatando che le norme tecniche, ad esempio le norme ISO, ed il ruolo delle stesse norme sensoriali, appaiono rimettere in discussione la superiorità del diritto rispetto alla norma sociale o quanto meno rinviano ad una densificazione del diritto³.

La normatività giuridica finisce per conferire una portata nuova alle norme sociali preesistenti producendo

a sua volta una normatività sociale; ma anche le norme sociali sono dotate di una propria "normatività" ed è in questa estrema fluidità di sistemi normativi che potrebbero essere rintracciate le linee di quella ricerca epistemologica giuridica attuale che si interroga sulla solubilità dei concetti e degli spazi⁴.

In questi tempi si fa sempre più ampio anche il ricorso a norme "a tempo", disposizioni inserite in diversi contesti, destinate ad avere una durata almeno inizialmente determinata pur non dovendo regolare un'urgenza e non trovando origine in situazioni d'emergenza quanto, piuttosto, dipendendo la loro durata dai risultati di una sperimentazione. Queste norme, come le norme sensoriali, interrogano il diritto sotto numerosi profili, mettendo in crisi la bipartizione *hard law* e *soft law*, frammentano le griglie teoriche dei tratti riconosciuti alle regole giuridiche e il pluralismo e l'istituzionalismo degli ordinamenti giuridici⁵ e facendoci fare i conti con un legislatore sperimentatore.

L'annuncio della "sperimentazione" di un c.d. "*rémunérascore*" sui prodotti agricoli si presenta come un'occasione preziosa per qualche approfondimento sulla natura delle norme sperimentali e delle norme sensoriali e su cosa esse raccontano della normatività giuridica.

2.- Alle soglie dell'introduzione di un "*rémunérascore*"

Come informare i consumatori delle condizioni di remunerazione dei produttori agricoli? *Il Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux* francese (CGAAER) è stato incaricato il 18 marzo 2022 dal *Ministère* francese de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (DGPE) di avanzare una proposta (un quadro preliminare) che potesse permettere di valutare metodologie e modalità di eti-

(¹) C. Thibierge, *Les normes sensorielles*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, 2018, p. 567.

(²) Si veda il celebre scritto di J. Carbonnier, *Les phénomènes d'inter-normativité*, in *European Yearbook in law and sociology*, éd. La Haye, 1977, p. 42 et s., article repris dans *Essais sur les lois*, 2e éd., 1995, p. 288.

(³) C. Thibierge et al., *La Densification normative. Découverte d'un processus*, Mare & Martin, 2013.

(⁴) C. Thibierge et al., *La Force normative. Naissance d'un concept*, LGDJ, Paris, 2009.

(⁵) Naturalmente il riferimento nell'ambito del "pluralismo", dell'"istituzionalismo" e della "necessità" non può che essere al pensiero di Santi Romano, *L'ordinamento giuridico* (1918), 2a ed., Sansoni, Firenze, 1946 per un primo approfondimento del quale si veda: E. Rippepe (a cura di) *Ricordando Santi Romano in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa*, Pisa, 2013.

chettatura atte a far fronte a questa necessità. Compito del CGAAER era di tracciare un primo panorama delle comunicazioni già esistenti rivolte a informare il consumatore sulla remunerazione dei produttori agricoli e di esplorare le modalità di informazione sulla base delle richieste di un emendamento presentato al momento della discussione delle *Loi n. 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets* (detta *loi Climat Résilience*) dalla deputata LaREM Célia de Lavergne⁶ e confluito nella *Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021* (detta *Loi EGALIM 2*) destinata a proteggere la remunerazione degli agricoltori⁷. L'art. 10 della legge *EGALIM 2* prevede la messa in atto di un "affichage" destinato ad apportare ai consumatori una informazione relativa alle condizioni di remunerazione degli agricoltori per sensibilizzarli ad un consumo più virtuoso, permettere l'evoluzione delle "buone" pratiche e comunicare e creare valore per gli agricoltori anche in vista della transizione ecologica.

Nel febbraio 2023 il CGAAER ha presentato il Rapporto n° 22042, nov. 2022⁸ «*Comment informer les consommateurs des conditions de rémunération des producteurs agricoles ? Architecture à mettre en place pour accompagner l'expérimentation prévue par l'article 10 de la Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs*»,

che costituisce un primo passo verso l'apposizione su alcuni prodotti agricoli di un'etichetta che in modo semplificato viene indicata come «*rémunérascore*».

Il quadro entro il quale è stato chiamato ad operare il CGAAER è, come anticipato, l'art. 10 della *Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs*⁹ che prevede la creazione di un sistema di informazione al consumatore sulle condizioni di remunerazione dei produttori agricoli. Questa informazione è inserita in una "sperimentazione" della durata di cinque anni durante i quali saranno esaminati differenti metodi di valutazione dei ricavi dei produttori e modalità di espressione dell'informazione (marchi, etichette, supporti elettronici). I metodi scelti dovranno tenere conto dell'impatto negativo sulla remunerazione degli agricoltori dei prodotti importati e delle diversità territoriali. La sperimentazione riguarderà le filiere della carne bovina, i prodotti lattieri, alcuni prodotti da Agricoltura biologica e altri prodotti che dovranno essere indicati attraverso un successivo decreto e sarà condotta esaminando le iniziative di attori pubblici e privati che verranno selezionati da un Comitato composto dal *Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire* (DGPE), dal *Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique* (DGCRF), da *FranceAgriMer*¹⁰, dall'*Institut national de la consommation* (INC)¹¹ e dal Presidente del

(⁶) *Protéger la rémunération des agriculteurs* (no 4134) Amendement n°CE435 - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr, emendamento depositato l'11 giugno 2021.

(⁷) *Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs* (dite *loi EGALIM 2*), JORF n°0244 du 19 octobre 2021

(⁸) CGAAER (C. Medous, F. Moreau), rapport n° 22042, «*Comment informer les consommateurs des conditions de rémunération des producteurs agricoles? Architecture à mettre en place pour accompagner l'expérimentation prévue par l'article 10 de la Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs*», nov. 2022.

(⁹) L'Art. 10, *Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs* (dite *loi EGALIM 2*), JORF n°0244 du 19 octobre 2021, così recita: «I. - Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l'objet d'une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits. Les expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d'affichage. Cette méthodologie prend en compte l'impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d'un approvisionnement en matière première agricole importée.

II. - L'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l'agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret. Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

(¹⁰) FranceAgriMer, è stata creata con l'ordonnance n. 2009-325 du 25 mars 2009.

(¹¹) L'*Institut national de la consommation* (INC) è un ente pubblico nazionale creato nel 1966 (articoli L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-1 du Code de la Consommation).

Consiglio scientifico creato *ad hoc*.

Nel concreto quali metodi saranno utilizzati per arrivare a valutare la remunerazione dei produttori agricoli? Si tratterà di una dichiarazione simile a quella “Nutri-score” (par.6) o a quelle che si collocano nell’area delle etichette “Ecoscore”? Che rapporto avrà questa nuova informazione con i segni già esistenti? Ancora presto per dirlo perché il Rapporto, pur dando qualche indicazione, fornisce solo una lista di raccomandazioni che merita in ogni caso di esaminare proprio per il rilievo che esse assumono nell’approfondimento della conoscenza della complessità e diversità dei metodi utilizzabili per calcolare la remunerazione del produttore (par. 2), delle modalità di espressione dell’informazione relativa alla remunerazione (par. 3) e dei rapporti che potrebbero instaurarsi fra i nuovi segni individuati, le disposizioni unionali nonché gli altri segni già presenti sul mercato (par. 4).

Quel che è certo è che questa iniziativa mira ad implementare il consumo responsabile attraverso disposizione sperimentali (par.5) che condurranno probabilmente all’introduzione di un’altra “norma sensoriale incitativa” (par. 6)¹².

2. Come calcolare la remuneratività in agricoltura: la diversità dei metodi

Individuare un metodo per calcolare la remunerazione del produttore agricolo non è agevole. Emerge, infatti, anche dal Rapporto del CGAER che il prezzo di acquisto del prodotto agricolo non è un riferimento di per sé stesso sufficiente a produrre un buon indicatore visto le diverse altre variabili che incidono sui costi complessivi come le eventuali altre materie utilizzate (nel caso di prodotti trasformati), le diversità delle zone geografiche, le modifiche di prezzo collegate alle variazioni stagionali e la presenza di molteplici e diversi fattori che incidono sui ricavi che il produttore potrà ottenere.

Una comunicazione sui prezzi può, inoltre, essere espressa scomponendo il prezzo di vendita del prodotto per consentire al consumatore di identificare il compenso reale del produttore in termini di ricavi (si tratta del metodo seguito da “C’est qui le patron?”¹³); attraverso la presenza di indicatori interprofessionali atti a fornire informazioni sulla base di dati obiettivi validi per alcune organizzazioni interprofessionali (come il “*rémunérascore*” della Lidl¹⁴); facendo riferimento ai costi di produzione e individuali poi armonizzati da un gruppo di agricoltori (come il *label* promosso dalla FNAB¹⁵); sulla base del reddito reale dei produttori.

Ognuno di questi metodi presenta degli aspetti controversi. La valutazione che ricorre alla scomposizione del prezzo non tiene conto, ad esempio, dei costi della produzione; il metodo basato sugli indicatori interprofessionali non può essere utilizzato per filiere che non hanno indicatori di questo tipo e trascura l’esistenza di situazioni particolari dipendenti dalle zone geografiche o dal tipo di produzione; una valutazione basata sul costo di produzione individuale può prestarsi a delle elaborazioni ingannevoli in quanto potrebbe essere fornita un’informazione costruita per ottenere un’indicazione in etichetta positiva; infine la valutazione legata ai redditi dei produttori è un’informazione molto costosa da ottenere e presuppone la possibilità di accedere alla contabilità per il controllo di ciascuna impresa.

Come arrivare allora a definire un metodo che contenga degli elementi che siano rappresentativi delle diverse istanze e che si presenti, come indicato nel Rapporto, “robusto” dal punto di vista scientifico? Il Rapporto suggerisce di tenere conto delle informazioni che possono emergere dai contratti (ad esempio, il fatto che il contratto preveda l’esclusione di una penale in caso di condizioni meteorologiche avverse), delle differenze di costi legate a diversi modi di coltivare (convenzionale, biologico, transgenico), della presenza in alcune filiere di dati relativi ad indicatori di prez-

⁽¹²⁾ C. Thibierge, *Les normes sensorielles*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, 2018, p. 567.

⁽¹³⁾ «C’est qui le Patron ?!» - *La Marque du Consommateur* (cestquilepatron.com)

⁽¹⁴⁾ <https://www.reussir.fr/lidl-lance-le-remunerascore-sur-la-viande-bovine>

⁽¹⁵⁾ *Label Fnab* : “On va plus loin que le commerce équitable” – *Bio Linéaires* | *le magazine professionnel des points de ventes bio, biodynamiques et diététiques* (biolineaires.com).

⁽¹⁶⁾ Tra gli indicatori filiera citati quelli redatti dall’*Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes* (INTERBEV) sulla carne bovina AB – *note méthodologique*, mai 2022 e sui vitelli (*Note méthodologique Calcul du Prix de Revient des Veaux sous Signes Officiels de Qualité*, février 2022). Per quanto riguarda la produzione lattiera si veda, *Fascicule mis à jour du CNIEL sur l’économie laitière en chiffres 2022* <https://fr.calameo.com/read/00223005197f72e51d1fd>.

zo¹⁶. Non si dovrebbero trascurare neppure le variabili sui ricavi del produttore legate al fatto che il prodotto sia stato sottoposto a una o più trasformazioni e/o che sia composto da più materie prime e/o che faccia ricorso o sia costituito da materie importate (pp. 21-24). Ad un quadro già così articolato si dovrebbe poter aggiungere un sistema di valutazione dell'impatto ambientale del prodotto e ciò anche per non favorire le pratiche meno virtuose come potrebbe accadere, ad esempio, nel settore della carne a seconda della scelta del mangime o della tipologia di pascolo: fattori che possono incidere fortemente sui ricavi. Occorre, inoltre, tenere conto del pericolo di costruire sistemi di comunicazione che finiscono per favorire la grande distribuzione a discapito dei piccoli produttori creando una concorrenza "sleale" fra mercati e sistemi produttivi e effetti diversi da quelli desiderati.

La ricerca del metodo più corretto per valutare i livelli di remuneratività dell'attività dell'agricoltore ci restituisce tutta la complessità dei mercati agricoli e rinvia, inevitabilmente, ai diversi orientamenti che è possibile esprimere in ordine alle politiche agricole, ai diversi sistemi di organizzazione dei produttori¹⁷, al sistema delle relazioni fra gli anelli della filiera¹⁸, agli abusi di posizione dominante¹⁹ e, in generale, alla disciplina delle relazioni contrattuali nella filiera²⁰.

La proposta di un *rémunérascore* del settore alimentare ribadisce la specificità e centralità della produzione agricola e si inserisce in un quadro normativo unionale già denso e articolato all'interno del quale le stesse finalità plurime della PAC trovano conferma negli

anni ma subiscono anche un continuo rinnovamento testimoniando il difficile coordinamento dei diversi e ambiziosi obiettivi dell'art. 39 TFUE.

Come è stato rilevato il quadro normativo che scaturisce dagli obiettivi della PAC costituisce "un sistema complesso, che unifica in una disciplina plurifunzionale ragioni della concorrenza e ragioni della sicurezza alimentare, supera la distinzione fra materie, accomuna in un unico ambito di regolazione tutti i soggetti della filiera produttiva ed i consumatori e mira ad assicurare la stabilità del mercato e la trasparenza delle condizioni di produzione e commercializzazione"²¹.

Tuttavia proprio la proposta di un *rémunérascore* evidenzia quanto ancora ci sia da fare nel settore agricolo che ha già visto interventi volti a incidere sulle disposizioni relative al mercato interno per delineare spazi normativi compatibili con le esigenze del settore (si pensi alla disciplina della concorrenza nel settore agro-alimentare) e a integrare nella disciplina del mercato le preoccupazioni sulla salute e quelle ambientali, di tutela dei produttori e dei consumatori in un approccio di filiera all'interno della quale produttori e consumatori di volta in volta si trovano a poter svolgere il ruolo di attori del cambiamento.

Il *rémunérascore* potrebbe, quindi, essere considerato come complementare al sistema già delineato ma potrebbe anche essere un indizio della difficoltà ad intervenire in modo più incisivo su un mercato che, per quanto particolarmente sensibile e rispondente a bisogni essenziali, stenta a trovare modalità di governo adeguate.

(¹⁷) L. Russo, *Mercato agroalimentare e concorrenza*, in P. Borghi – I. Canfora - A. Di Lauro – L. Russo (a cura di). *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, 2021, p. 12; A. Jannarelli, *Il mercato agroalimentare europeo*, in *Dir. agroalim.*, 2020, p. 328; A. Jannarelli, *Il mercato agroalimentare europeo*, in *Dir. agroalim.*, 2020, 337; S. Carmignani - N. Lucifero, (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Napoli, 2020; M. Goldoni, *Le regole di filiera e il mercato*, in *Riv. dir. agr.* 2020, I, p. 86; I. Canfora, *Organizzazioni dei produttori agricoli*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, XI, Milano, 2018, p. 355 ss.

(¹⁸) S. Carmignani, voce *Filiera agroalimentare*, in *Dig. civ. agg.* XI, 222; F. Albisinni, M. Giuffrida, R. Saija, A. Tommasini, (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, Napoli, 2013.

(¹⁹) S. Masini, *L'abuso nella contrattazione di impresa nella filiera agroalimentare*, in *Dir. agroalim.*, 2019, 259; Id., *Abusi di filiera (agroalimentare) e giustizia del contratto*, Bari, 2022.

(²⁰) G. Pisciotta Tosini, *I contratti di cessione nella filiera alimentare*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 139; I. Canfora, *La vendita dei prodotti agroalimentari*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 125; L. Russo, *Vendita dei prodotti agricoli e alimentari, effettività della tutela e pratiche commerciali sleali*, in *Orizzonti dir. comm.*, n. 3, 2020, 763 ss; A. Jannarelli, *Profili del sistema agroalimentare e agroindustriale. I rapporti contrattuali nella filiera agroalimentare*, Bari, 2018, p. 261; L. Russo, *Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno*, in *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, cit., p. 372.

(²¹) F. Albisinni, *La Direttiva (UE) 2019/633 tra PAC e mercati*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4, 2021, p. 7. Si veda anche F. Albisinni, «*Transparency, crisis and innovation in EU food law*», in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2015, n° 1, p. 97.

(²²) Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Si vedano i contributi di M. Giuffrida, G. D'Amico, L. Russo, S. Masini, R. Saija,

La stessa disciplina delle pratiche sleali nella filiera agricola e alimentare²² apparirebbe in questa ultima lettura non del tutto risolutiva rispetto a quelle plurime finalità di politica agricola la cui attuazione richiede modelli decisori pubblici e individuazione di responsabilità nelle pratiche del mercato e nella distribuzione, nei contratti, nelle filiere che non possono essere trasferiti sul mondo del consumo²³. Senza contare che la sperimentazione di queste comunicazioni potrebbe, poi, avere effetti perversi sul mercato continuando a favorire operazioni di concentrazione a discapito dei piccoli produttori.

Una comunicazione intorno alla remunerazione dei produttori agricoli richiede che siano valutate attentamente anche le modalità da seguire nella realizzazione della comunicazione per evitare i profili di eventuale ingannevolezza che possono derivare da una non corretta individuazione del metodo ma anche da una comunicazione che risulta poco chiara, trasparente e comprensibile.

3.- Come comunicare il “*rémunérascore*”

Sulle modalità di espressione del “*rémunérascore*” ci sono divergenze di vedute. Alcuni dei portatori di interesse ascoltati nel corso dei lavori che hanno condotto alla formulazione del Rapporto propendono per il ricorso a uno score, tipo quello *Nutri-Score* (par. 6) perché già conosciuto dai consumatori e perché consentirebbe di esprimere, attraverso il sistema di lettere e colori, elementi diversificati e complessi. Viene giustamente rilevato, però, che la presenza di un altro score creerebbe probabilmente confusione nei consumatori. C'è chi propende, invece, per un *label* che sia

accompagnato da un “regolamento d'uso” che possa fornire un riferimento puntuale con requisiti specifici e controllabili. La grande distribuzione preferirebbe una modalità di indicazione della remunerazione che tenga conto di tutti i diversi segmenti della filiera di approvvigionamento affinché le critiche non si concentrino solo sull'ultimo anello della filiera.

I relatori del Rapporto mettono in luce la necessità di una discussione scientifica intorno a questi temi che possa portare a valutare la necessità di introdurre forme di espressione di tipo descrittivo o prescrittivo (attraverso i colori e le lettere), diversificate per categorie di prodotti e che si concilino con altre già esistenti.

A queste perplessità nella scelta delle modalità di informazione si aggiungono quelle legate al pericolo che si debba modificare il *packaging* del prodotto (p. 25) il che farebbe propendere per una espressione dell'informazione fornita in formato elettronico magari ricorrendo anche al sistema della *Blockchain*²⁴. Questi sistemi, tuttavia, non sono ancora molto diffusi tra tutte le fasce di consumatori e la diffusione delle informazioni, così come l'obiettivo di queste nuove indicazioni, rischiano di essere compromessi.

In ogni caso intorno al segno scelto dovrà essere costruita la fiducia del consumatore. La partecipazione delle diverse parti interessate all'elaborazione della forma di espressione che sarà sperimentata è considerata un fattore da tenere in considerazione. Proprio per questo il Rapporto prevede un'architettura della *governance* della sperimentazione con la creazione di un *Comité de pilotage*, di un *Comité scientifique*, di un *Comité des partenaires*.

Ma è interessante notare che laddove nel Rapporto si fa riferimento alla costruzione della fiducia si segnali

M. Ferrari, A. e A. Artom, F. Assenza, al Convegno AIIDA di Reggio Calabria del 26-27 novembre 2021 pubblicate in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2021 e n. 1-2022.

(²³) F. Albisinni, *La Direttiva (UE) 2019/633 tra PAC e mercati*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4, 2021, p. 20, invita ad interpretare la disciplina dell'agricoltura valorizzando “la componente di “Politica”, dunque di decisione e di responsabilità”. “Muovendo dalle finalità della PAC” scrive l'A., “il laboratorio legislativo dell'Unione Europea va elaborando modelli e strumenti innovativi, che intervengono su snodi essenziali dello stesso diritto interno degli Stati membri, quali quelli relativi alla scelta del diritto applicabile.”

(²⁴) Sulla *blockchain* nel settore alimentare: A. Di Lauro, *La blockchain nel settore agroalimentare come discorso e come dispositivo*, in *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di Blockchain*. Vol. 2: *Blockchain, mercato e circolazione delle ricchezze*. a cura di M. Navaretta, L. Ricci, A. Vallini, Torino, 2021, p. 231; S. Rolandi, G. Brunori, *Strumenti per la co-creazione di scenari futuri di digitalizzazione nel settore agroalimentare in Il potere della tecnica e la funzione del diritto*, op.cit., p. 221; E. Sirsi, *L'impiego di blockchain nell'agroalimentare: introduzione alla giornata di studio in Il potere della tecnica e la funzione del diritto*, op. cit., p. 217; V. G. Spoto, *Gli utilizzi della Blockchain e dell'Internet of Things nel settore degli alimenti*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n.1-2019, p. 25 ss.; W. D'Avanzo, *Blockchain e smart contracts per la gestione della filiera agroalimentare. Potenzialità, progetti e problemi giuridici dell'internet del valore*, in *Dir. agroalim.* 2021, p. 93. Si veda anche per il ruolo della *blockchain* nella tracciabilità: F. Prete, *La tracciabilità*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 252.

come essa possa essere alimentata grazie ad un efficace ed imparziale sistema di controllo, ad un'attenta e trasparente costruzione dei requisiti alla base della concessione del segno e alla natura pubblica del segno. Si legge che "*Le fait que cette expérimentation soit initiée et conduite par l'Etat semble être un facteur positif.*" Affermazione che potrebbe essere letta come espressione di fiducia nei confronti dell'apparato statale ma anche come ricerca del necessario equilibrio fra interessi confliggenti attraverso una elaborazione e gestione pubblica del segno e la scelta della sua natura pubblica. Un modo per riappropriarsi della espressione politica non delegando totalmente al mercato e ai consumatori scelte di politica pubblica.

4.- Il rapporto fra fonti e fra segni

La sperimentazione di una modalità di comunicazione della remunerazione del produttore agricolo dovrà naturalmente rientrare nel quadro disciplinare unionale e confrontarsi in primo luogo con le disposizioni del reg. UE 1169/2011. In particolare tale iniziativa dovrà essere condotta rispettando quanto previsto dagli artt. 38 a 45 del regolamento citato e tenendo conto del fatto che l'art. 39 stabilisce che gli Stati membri debbono notificare tutti i progetti riguardanti una etichetta obbligatoria complementare alla Commissione e agli Stati membri (art. 45 del reg. 1169/2011). La proposta di un'etichetta complementare deve essere, inoltre, giustificata da uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori;

c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

Anche in considerazione del quadro disciplinare nel quale andrebbe ad inserirsi la comunicazione della quale si discute, i relatori del Rapporto ritengono che essa debba essere a carattere facoltativo.

Tale iniziativa dovrà tenere conto anche delle proposte portate avanti dalla Commissione nel contesto della *Farm to Fork*. La Commissione, infatti, prevede di elaborare un quadro di etichettatura sostenibile che riguardi gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari²⁵.

La Commissione è stata interpellata al momento della preparazione del Rapporto qui esaminato e ha confermato che il contesto dell'iniziativa rientrava nell'ambito delle proposte sui sistemi alimentari sostenibili, cosa peraltro prevedibile, lasciando, quindi, pensare che il "*rémunérascore*" scelto dovrà poi confrontarsi con la soluzione adottata in ambito unionale. In ogni caso la Commissione ha manifestato interesse per l'iniziativa francese (p. 10), visto che la sperimentazione potrebbe fornire elementi di riflessione interessanti per l'elaborazione del segno europeo.

Si tenga conto che proprio in quest'ambito esistono già alcune indicazioni di carattere generale volte ad evitare l'inganno nella comunicazione che se non osservate potrebbero portare ad un'informazione sociale e sulla sostenibilità fuorviante²⁶ e a un *social washing*.

Il Rapporto segnala, poi, due situazioni rispetto alle

⁽²⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni una Strategia "Dal Produttore Al Consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, Com/2020/381 final.

Sulla comunicazione intorno alla sostenibilità dei prodotti si vedano: A. Di Lauro, *La Stratégie «De la ferme à la table»: vers plus de transparence sur les impacts écologiques des denrées alimentaires?* in corso di pubblicazione; S. Bolognini, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 615; M. Ferrari, *Nuove iniziative in materia di etichettatura di origine e ambientale: lo schema Made Green in Italy*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, n° 4, p. 594; L. Leone, *Certificazioni etiche (lavoro, ambiente, religioni, benessere animale)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 532.

⁽²⁶⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»). V. anche le modifiche introdotte dalla Dir. (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024. Si vedano, in particolare, gli *Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno* (2021/C 526/01). Di notevole interesse, sono le *Directives relatives à la fourniture d'informations sur la durabilité des produits. Orientations mondiales sur l'élaboration de déclarations sociales, économiques et environnementales efficaces en vue de garantir et d'éclairer les choix des consommateurs*, Programme des Nations unies pour l'environnement, 2017, https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/guidelines_full_french.pdf, all'interno delle quali si ritrova anche una definizione di "greenwashing".

quali potrebbe porsi il problema del rapporto fra segni diversi. Si tratta delle disposizioni francesi relative a una etichetta obbligatoria introdotta nella *Loi AGECE: Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire*, art. 15 che prevede una modalità di etichettatura destinata a informare i consumatori sul rispetto dei criteri ambientali e sociali. Questa disposizione, divenuta ad applicazione obbligatoria, suppone un lavoro sotto il profilo della valutazione dell'impatto sociale che è stato affidato alla piattaforma *Responsabilité sociale des entreprises (RSE) de France Stratégie* che ha elaborato il *Rapporto Affichage social sur les biens et services – France Stratégie – Février 2022*²⁷. Anche se il sistema "rémunérascoré" opera in un ambito non del tutto coincidente con quello del segno relativo alle informazioni sull'impatto sociale dei prodotti e anche se quest'ultimo non è limitato ai prodotti alimentari né espressamente ai criteri di remunerazione dei produttori, sono evidenti i possibili punti di contatto e di conflitto fra queste comunicazioni.

Altro ambito disciplinare che potrebbe entrare in contrasto con il segno in preparazione è quello del commercio equo che è disciplinato dal 2005 in Francia con una legge in favore delle piccole e medie imprese (*Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises*)²⁸ il cui art. 60 definisce la

nozione di *commerce équitable*. Il ricorso a questo segno, inizialmente destinato ai prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo è in piena espansione in Francia. La più recente legge francese chiamata *Loi climat résilience (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)*²⁹ ha modificato l'art. 60 individuando le condizioni per l'apposizione del label "*Commerce équitable*", condizioni entrate in vigore il primo gennaio 2023³⁰.

I label "*Commerce équitable*" presenti in Francia sono in totale otto e presentano sette categorie di impegni³¹ di cui tre possono rientrare nell'ambito delle condizioni che dovranno essere prese in considerazione per valutare la remuneratività dei produttori agricoli perché prevedono di tenere in considerazione i prezzi remunerativi basati sulla negoziazione e i costi di produzione, l'esistenza di un partenariato pluriennale tra produttore e acquirenti, il versamento di una somma supplementare destinata a coprire progetti collettivi. Infine occorrerà portare avanti una riflessione di carattere generale sulle finalità, gli scopi e gli obiettivi di altre e diverse forme di etichettatura. Come rileva lo stesso Rapporto, il *Nutri-score* (par. 6), ad esempio, si inserisce in un contesto in cui è possibile effettuare un controllo sul prodotto finale sulla base di parametri oggettivi. Si tratterà a questo punto di valutare quanto

(²⁷) *Affichage social sur les biens et services* - France Stratégie - Février 2022, Animateur J.P. Chanteau, Co-rapporteurs B. Perdreau-G. De Vienne,

(²⁸) *Loi n. 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises*, *JORF*, n. 179, 3 août 2005.

(²⁹) *Loi n. 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets*, *JORF* n. 196, 24 août 2021.

(³⁰) L'art. 10 nella versione modificata, così recita : «I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. II. - Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes: 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans; 2° Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat; 3° L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation. Chaque entreprise intervenant dans ces filières valorise des modes de production et d'exploitation respectueux de l'environnement et de la biodiversité, tels que l'agroécologie lorsqu'il s'agit de filières alimentaires, et est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits. Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d'éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du livre IV du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1° à 3°. Il bis.-Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III peuvent comporter le terme "équitable" dans leur dénomination de vente. III. - Les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable sont reconnus, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées par décret».

(³¹) https://www.commerceequitable.org/wpcontent/uploads/lecommerceequitable/orientation_reglementation_labelsvf.pdf

sia opportuna tale comunicazione, per quale motivo sia stata scelta una comunicazione non semplificata ma valutativa, la pertinenza dei parametri utilizzati, la non ingannevolezza, la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse. La riflessione, invece, intorno a un'etichetta che possa dare informazioni sulla remunerazione dei produttori presenta aspetti di complessità maggiori rispetto a quelli presenti nell'ambito del *Nutri-score* che riguardano il metodo da adottare e che si riscontrano nel campo della ricerca di una corretta etichetta ambientale.

Senza contare che si tratta di comunicare in un ambito che non risponde a parametri già stabiliti, come accade nell'ambito del lavoro salariale, e che porta ad interrogarsi su quale remunerazione possiamo considerare corretta nell'esercizio di un'iniziativa economica libera e anche quanto sia opportuno stabilire che a determinate attività sia assicurato un livello di remunerazione sufficiente realizzata non attraverso il governo del sistema ma indirettamente attraverso una "spinta gentile" (par. 6) sui consumatori e, poi, sui mercati. Insomma c'è da domandarsi se un trasferimento di responsabilità sul consumatore sia il modo più adatto per ottenere il risultato cercato.

5.- La sperimentazione delle norme e il "rémunérascore"

Il *rémunérascore* rientra nell'ambito dell'elaborazione di normative sperimentali che stanno trovando spazio in diversi contesti geografici e che, tuttavia, presenta-

no una base giuridica, fortemente disomogenea e non sempre accompagnata da adeguate riflessioni.

La Francia ha affrontato le questioni sollevate dal ricorso a disposizioni sperimentali procedendo nel 2003 a modificare la Costituzione per inserire l'art. 37-1 che prevede la possibilità che leggi e regolamenti, per un oggetto determinato e una durata limitata, introducano norme sperimentali³². Esiste, inoltre, un vero dibattito francese intorno alle disposizioni di carattere sperimentale per ricostruire il quale è di grande interesse la lettura del Rapporto del *Conseil d'Etat Les expérimentations: comment innover dans la conduite des politiques publiques?* del 10 ottobre 2019 dal quale emerge come il ricorso alle norme sperimentali sia molto ampio anche nel settore agricolo e alimentare rispondendo ad obiettivi molto diversificati. Si va dalle misure che dovrebbero permettere di conciliare la presenza di orsi con lo svolgimento delle attività di pastorizia³³, alla sperimentazione su dispositivi che possano condurre ad una limitazione nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari³⁴, all'introduzione di macelli mobili di cui dovrà essere verificata anche la rispondenza ai requisiti sul benessere animale³⁵, ad una serie di misure di implementazione dei volumi delle produzioni di materie destinate alle produzioni di qualità³⁶. Altre misure sono state introdotte più di recente: tra queste la sperimentazione intorno ad un modello di clausola detta del "tunnel de Prix"³⁷ e la sperimentazione della scelta data al fornitore di mettere fine a tutte le relazioni commerciali con un distributore o domandare un preavviso³⁸.

La normativa sperimentale non sembra al momento

(³²) L'art. 3 de la *Loi Constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République*, *JORF*, n°75 du 29 mars 2003 ha introdotto nella Costituzione francese l'art. 37-1: *La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limitée, des dispositions à caractère expérimental.*

(³³) *Rapport Propositions d'évolution des mesures d'accompagnement aux éleveurs confrontés à la prédation de l'ours et aux difficultés économiques du pastoralisme - Cas des Pyrénées centrales*, Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAER) et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), la Documentation française, mars 2019.

(³⁴) Misure inserite nella *Loi n. 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle*, *JORF*, n.0068 du 21 mars 2017.

(³⁵) *Loi n. 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous*, *JORF*, n. 0253 du 1 novembre 2018, art- 73.

(³⁶) A titolo di esempio si veda il *Décret n. 2017-1539 du 3 novembre 2017 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins effervescentés bénéficiant des appellations d'origine protégées «Crémant de Loire» et «Crémant d'Alsace»*, *JORF*, n.0259 du 5 novembre 2017.

(³⁷) *Loi n. 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (déta EGALIM 2)*, *JORF*, n. 0244 du 19 octobre 2021.

(³⁸) *Loi n. 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs*, *JORF*, n. 0077 du 31 mars 2023.

avere prodotto una grande riflessione in Italia, se si eccettuano le osservazioni legate all'uso, anche troppo ampio, della decretazione integrativa e correttiva nelle deleghe legislative³⁹; ambito diverso rispetto al tipo di disposizioni sperimentali oggetto di queste riflessioni. Eppure anche l'Italia ricorre a questa particolare "categoria" di norme come è accaduto proprio nel settore agroalimentare con riferimento alle disposizioni sull'origine: del latte e dei prodotti a base di latte che hanno imposto l'indicazione del Paese di mungitura, di trasformazione, di confezionamento⁴⁰; del Paese di coltivazione del grano e del paese di molitura per la pasta⁴¹; del riso con l'indicazione obbligatoria del Paese di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento⁴²; del pomodoro di cui occorre indicare l'origine sull'etichetta dei derivati⁴³; della provenienza della carne suina per i prodotti trasformati⁴⁴. Si tratta di disposizioni che hanno suscitato molte perplessità in quanto l'entrata in vigore di alcune di esse non è stata preceduta dalla procedura di notifica; in alcuni casi (quello del latte) la procedura di notifica non è stata ripetuta in occasione delle ulteriori e sostanziose modifiche delle misure originarie che erano state notificate; per i profili di incompatibilità con la normativa unionale e, da ultimo, per la proroga alla quale sono stati sottoposti tali provvedimenti⁴⁵.

Di sicuro interesse sono alcuni studi sul ricorso alle disposizioni sperimentali in Francia, nel Regno Unito e

nei Paesi Bassi, studi che comprendono anche la cosiddetta normazione *sandbox*⁴⁶, nell'ambito della quale si collocano regimi normativi sperimentali che prevedono una stretta collaborazione tra attori pubblici e privati consentendo l'applicazione temporanea di un diverso regime a un piccolo gruppo di imprese (ad esempio per testare nuovi prodotti finanziari)⁴⁷.

Le perplessità che si possono nutrire di fronte a queste "categorie" di norme sono numerose. Innanzitutto l'elaborazione delle disposizioni sperimentali dovrebbe seguire regole rigorose, essere inserita in un quadro ben delineato e anche la stessa durata della sperimentazione non dovrebbe essere rimessa al caso ma determinata sulla base di scelte frutto di valutazioni scientifiche e trasparenti. Spesso, però, anche nelle occasioni nelle quali si procede con una certa accortezza alla formulazione della sperimentazione, la durata delle disposizioni sperimentali sembra legata a fattori che restano imprecisati o che non risultano sufficientemente giustificati. Altrettanto spesso restano oscure le modalità della verifica. La valutazione della fase di sperimentazione dovrebbe essere rimessa non solo a generici richiami all'obiettività, imparzialità e pertinenza delle valutazioni ma ad un vero e proprio "protocollo" che dovrebbe consentire di conoscere in anticipo con quali metodi e seguendo quali criteri si procederà alla raccolta, all'analisi e alla valutazione dei risultati della sperimentazione. Senza contare che

⁽³⁹⁾ E. Caterina, *Legislazione sperimentale e decreti legislativi integrativi e correttivi*, in *Osservatorio sulle Fonti*, n. 3/2021, p. 1209; L. Gori, *Dalla «fonte» decreto legislativo integrativo e correttivo al «fine» di integrazione e correzione (tramite una pluralità di fonti)*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2-2019.

⁽⁴⁰⁾ D.M. 9 dicembre 2016, *Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, in *GU Serie Generale* n.15 del 19-1-2017.

⁽⁴¹⁾ D.M. 26 luglio 2017, *Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro*, in *GU Serie Generale* n.191 del 17-08-2017.

⁽⁴²⁾ D. M. 26 luglio 2017, *Indicazione dell'origine in etichetta del riso*, in *GU Serie Generale* n.190 del 16-08-2017.

⁽⁴³⁾ D.M. 16 novembre 2017, *Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro*, in *GU Serie Generale* n.47 del 26-02-2018.

⁽⁴⁴⁾ D. M. 6 agosto 2020, *Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate*, in *GU Serie Generale* n. 230 del 16-09-2020.

⁽⁴⁵⁾ D. M. 21 dicembre 2022, *Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Per la ricostruzione di queste vicende si vedano: F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, UTET, V ed., 2023, p. 273; P. Borghi, *L'indicazione del paese d'origine dell'alimento*, in *Compendio di diritto alimentare*, in (a cura di) L. Costato, P. Borghi, V. Paganizza, S. Rizzioli, L. Salvi, 2022, Padova, p. 214; A. Di Lauro, *La circolazione dei prodotti alimentari*, in (a cura di) P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo) *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 34; A. Germanò, *L'etichettatura di origine*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 332; A. Di Lauro, *Les évolutions récentes et significatives du droit rural*, in *Riv. dir. agr.*, IV, 2019, 768.

⁽⁴⁶⁾ S. Ranchordas, *Experimental Regulations and Regulatory Sandboxes: Law without Order?* (September 30, 2021). Paper n. 10/2021.

⁽⁴⁷⁾ H. J. Allen, *Regulatory Sandboxes*, in *The George Washington Law Review*, 87, 2019, p. 579; D. Zetsche, R. Buckley, D. Arner, J. Barberis, (2017). *Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation*, in *Fordham Journal of Corporate and Financial Law*, 23 (1), 2017, 31, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3018534>.

dovrebbe essere stabilito anche l'impegno finanziario per non rischiare di veder fallire il "monitoraggio" della sperimentazione e la valutazione finale vanificando l'intera sperimentazione. Inoltre la "sperimentazione" normativa dovrebbe avvenire all'interno di un sistema che consenta di conoscere e gestire la presenza di eventuali conflitti di interesse e che, anche attraverso il ricorso alle regole in materia di trasparenza, consenta una valutazione politica sulla base di studi scientifici imparziali⁴⁸. Sembra, invece, che si proceda scegliendo la sperimentazione ma nello stesso tempo dimenticando la maggior parte dei metodi e criteri che sono da tempo collegati ad una "buona" sperimentazione. Le disposizioni sperimentali per certi versi intaccano una distinzione oramai consolidata fra *hard law* e *soft law* nella quale si ricomprende una «panoplia di atti non tipizzati e non riconducibili entro le tradizionali fonti del diritto (denominati, ad es., dichiarazioni di principi, raccomandazioni, risoluzioni, carte, codici di condotta, linee guida, programmi d'azione, ecc.)»⁴⁹. Nel caso delle norme sperimentali non si tratta, infatti, di lasciare che i percorsi decisionali si realizzino altrove rispetto al livello delle istituzioni tradizionali di governo o di prevedere che standard elaborati da autorità indipendenti e/o concordati da soggetti privati guidino la governance, come accade spesso nei settori fortemente influenzati da aspetti tecnici, come per esempio per la gestione di Internet⁵⁰, in caso di crisi sanitarie (come nel caso dell'epidemia da Covid 19⁵¹) o come è accaduto per il recente conflitto bellico Russia-Ucraina⁵². Qui si va oltre quella *soft law* che trova sempre più spazio nei contesti dominati da aspetti tecnico-scientifici o emergenziali perché con le

disposizioni sperimentali si consente proprio al potere pubblico di introdurre normative sottoposte ad una sperimentazione di massa.

Il rischio non è solo quello di una sorveglianza politica più estesa che può essere solamente temperata dall'adozione di tutte le misure possibili per evitare di ritracciare luoghi, persone, situazioni ma che finisce per fornire, comunque, informazioni su categorie, seppure generalizzate di "utenti-consumatori" ma quello presente in alcuni ambiti all'interno dei quali l'adozione di disposizioni sperimentali può finire per vanificare gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere attraverso la sperimentazione.

Una cosa, infatti, è lasciare che le norme sperimentali operino nell'ambito dell'organizzazione di un'attività, consentendo di verificare come possano essere migliorati processi (ad esempio quelli che riguardano l'utilizzazione di dispositivi per limitare l'uso dei prodotti fitosanitari); altra cosa è invece prevedere forme diversificate di "etichettature sperimentali". In questo caso la presenza di disposizioni sperimentali tende non solo ad introdurre deroghe a discipline generali, ad anticipare decisioni⁵³ ma anche a presentare alla scelta del consumatore elementi che sembrano non trovano altrove una disciplina adeguata. La responsabilizzazione del consumatore che ne consegue non è priva di conseguenze. Se il mercato dovesse orientarsi in un certo modo alcuni operatori potrebbero avere difficoltà a seguire l'evoluzione (i piccoli produttori, ad esempio) senza che l'intero sistema sia effettivamente cambiato, senza cioè che il percorso di cambiamento sia stato frutto non solo di una scelta politica (che potrebbe essere rintracciata nell'introduzione della

⁽⁴⁸⁾ F. Albisinni, «Transparency, crisis and innovation in EU food law», in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2015, n° 1, p. 97; ID., *Trasparenza e Scienze della vita, nella codificazione europea*, in *Riv. dir. alim.*, 2019, n° 3, p. 3.

⁽⁴⁹⁾ Così: A. Pizzorusso, *Delle fonti del diritto: art. 1-9*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 2011, p. 151. Cfr., fra altri, M.R. Ferrarese, *Soft law: funzioni e definizioni*, in A. Somma (a cura di), A. Somma (a cura di), *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 73. Si vedano anche per aspetti diversi legati, in particolare, al rapporto fra *soft law* e Autorità indipendenti: M. Manetti, *Fonti senza forma e presunto soft law, con particolare riguardo alle linee guida Anac*, in *Dirittifondamentali.it*, fasc. n. 1-2020; G. Morbidelli, *Degli effetti giuridici della soft law*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, fasc. n. 2-2016, p. 1; R. Titomanlio, *Riflessioni sul potere normativo delle Autorità amministrative indipendenti fra legalità "sostanziale", legalità "procedurale" e funzione di regolazione*, in *Nomos: le attualità nel diritto*, n. 1-2017, p. 3.

⁽⁵⁰⁾ E. Bertolini, V. Lubello e O. Pollicino (a cura di), *Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali*, Aracne, Roma, 2013; P. Costanzo, la voce *Internet* (diritto pubblico), in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Torino, 2000, p. 347; M. Nisticò, P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2014.

⁽⁵¹⁾ B. Boschetti, M.D. Poli, *Il ruolo della soft law nella lotta contro il Covid-19*, in B. Boschetti ed E. Vendramini (a cura di), *Rapporto sul Futuro e l'innovazione dell'Amministrazione Pubblica*. 2021, Milano, p. 68; a G. Fontana, *Tecno-scienza e diritto al tempo della pandemia. (Considerazioni critiche sulla riserva di scienza)*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1-2022.

⁽⁵²⁾ Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01, C/2022/1890.

⁽⁵³⁾ Le vicende legate all'origine dei prodotti e ai decreti italiani sono significative a riguardo.

misura sperimentale) ma di un orientamento coerente e strutturato.

Insomma, si rimette al consumatore una scelta che deve essere di governo politico e nel caso del “*rémunérascore*” che dovrebbe portare ad interventi pubblici più incisivi sui mercati e sulla loro organizzazione.

Che dire, poi, della fiducia del consumatore. Il consumatore sarà in grado di comprendere le ragioni alla base dell'eventuale eliminazione di un segno che ha imparato a riconoscere? di mantenere la fiducia nei sistemi di comunicazione? di cogliere le eventuali successive modifiche introdotte nella comunicazione? (par. 6).

6.- *Le norme sensoriali incitative e il “rémunérascore”*

Nella ricerca intorno alle norme sensoriali emerge immediatamente il problema definitorio che coinvolge anche la ricerca del “nome” da assegnare a tali norme dal momento che, come viene rilevato, sarebbe più corretto parlare di manifestazioni o espressioni sensoriali delle norme piuttosto che di norma sensoriale⁵⁴.

Una volta stabilito che per ragioni di semplicità risulta più semplice adottare la dizione di norme sensoriali resta da individuare come procedere alla definizione di questo tipo eterogeneo di norme che hanno in comune il fatto di rivolgersi ai sensi. Una realtà, quella delle norme sensoriali, sotto gli occhi di tutti ma non sempre percepita come disposto normativo e che risponde a volte a una raccomandazione, altre volte presenta valore suppletivo rispetto al precetto, altre ancora assume carattere dichiarativo e potendo esse-

re ad osservanza obbligatoria o facoltativa. Un primo passo verso la definizione è proprio quello di fare emergere l'esistenza delle norme sensoriali riconoscendole nella loro diversità di espressione. Esse possono essere basate su segnali sonori (si pensi a quello delle cinture di sicurezza che rinviano all'osservanza di una norma del Codice della strada o alle linee sulle strade destinate a guidare il flusso dei veicoli segnalando, ad esempio, quando si supera un certo spazio nelle autostrade); possono mescolare richiami multisensoriali (l'udito e la vista come nel caso delle bande sonore sulle strade); possono sollecitare la vista con la presenza di cartelli, etichette, pictogrammi (che richiamano, ad esempio, il divieto di fumare) e altri tipi di comunicazione visiva (come accade con i colori nei semafori); possono basarsi sul tatto (come le strisce che delimitano gli spazi per i non vedenti).

Un tratto comune che viene riconosciuto a tali norme è quello di suscitare comportamenti. Le norme sensoriali sarebbero, quindi, norme destinate a suscitare comportamenti attraverso la sollecitazione dei sensi⁵⁵. Inoltre, esse alimentano un “discorso normativo continuo” condotto attraverso funzioni, tipologie, campi d'azione, caratteri diversificati ma che restano, in generale, largamente comprensibili (ad esempio la sigaretta barrata) anche al di là dei diversi ordinamenti giuridici in una sorta di discorso globale sul diritto e di diritto.

Una pluralità di norme sensoriali che finisce per governare in modo occulto i comportamenti rendendo a volte impossibile disobbedire a causa di meccanismi apertamente dissuasivi (pensiamo al suono emesso quando la cintura di sicurezza non viene allacciata) e/o anche attraverso la predisposizione silente di scelte già algoritmicamente orientate (pensiamo al *Nutri-score*⁵⁶) o

⁵⁴ C. Thibierge, *Les normes sensorielles*, cit., p. 568

⁵⁵ C. Thibierge, *Les normes sensorielles*, cit., p. 577.

⁵⁶ Sul *Nutri-score* si vedano P. Borghi, *Rosso, giallo o verde?*, *L'ennesima etichetta alimentare “a semaforo”, l'ennesimo segno di disgregazione*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2017, p. 79 ss.; M. Friant Perrot, *Le Nutri-score français: breves réflexions 123 sur ce système d'information nutritionnelle complémentaire et sa conformité au droit de l'Union européenne*, in A. Di Lauro (a cura di), *Les Métamorphoses de l'aliment. Les frontières entre les aliments, les médicaments et les cosmétiques*, Pisa, 2019, p. 123; M. Egnell, P. Crosetto, T. d'Almeida, E. Kesse-Guyot, M. Touvier, B. Ruffieux, S. Hercberg, L. Muller, C. Julia, *Modelling the impact of different front-of-package nutrition labels on mortality from non-communicable chronic disease*, in *Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act.*, 2019, p. 16 et p. 56; A. Di Lauro, *Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni geografiche: criticità e prospettive*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2022, p. 3. Si veda anche il c.d. *Nutrinform Battery* adottato in Italia con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2020, recante “Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento UE 1169/2011” che si presenta come un'altra norma sensoriale, avendo adottato un sistema diverso di dichiarazione nutrizionale con i richiami alle batterie. Su questo punto V. Pullini, *L'etichettatura nutrizionale front-pack: la “nutrinform battery” italiana e la “nutri-score” francese*, in *Alimenta*, n. 1-2021, p. 35 ss. Sulla varietà di forme di dichiarazioni supplementari: Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale, COM/2020/207 final.

ancora attraverso meccanismi di riprovazione e di controllo che scattano immediatamente dopo la violazione (come accade quando il pedone che attraversa la strada con il semaforo rosso viene fotografato, identificato attraverso sistemi di riconoscimento facciale per poi esporre la sua foto nelle strade limitrofe⁵⁷).

In alcuni casi esse esprimono una norma che trova riscontro in un contesto normativo all'interno del quale il dispositivo sensoriale gioca un doppio ruolo: testimonia un impegno informativo a carattere facoltativo del produttore ma svolge anche funzione incitativa di nuovi modelli di comportamento sia per il produttore che per il consumatore. È il caso, ad esempio, del segno *Nutri-score*, norma sensoriale incitativa espressa attraverso un alfabeto di colori che costituisce un tipico esempio di *nudge* essendo un dispositivo che agisce sull'architettura delle scelte anche attraverso l'utilizzazione della spinta emozionale a favore di una politica della salute alimentare⁵⁸.

Il "*rémunérascore*" rientra nella categoria delle norme sensoriali incitative, come del resto dichiarato anche nelle finalità della legge che lo istituisce che mira ad adottare un segno che possa contribuire a creare delle buone pratiche nel settore della filiera alimentare e ad educare il consumatore al riconoscimento del valore dei prodotti. Anche per questo segno è possibile, quindi, chiedersi quale libertà ci sia nella sottomissione "spontanea" dei diversi attori (produttori e consumatori) ad una normatività sensoriale quotidiana e quanto anche questo segno non contribuisca piuttosto alla creazione di forme di paternalismo libertario⁵⁹, a una società del controllo, ad una società dello sguardo permanente⁶⁰.

7.- Normative extra-linguistiche e legislatori sperimentatori

L'annuncio dell'adozione di una comunicazione rivolta ai consumatori per segnalare la remunerazione dei produttori agricoli può diventare l'occasione per riflettere sulle modalità del governare per una ricerca che non si fermi, però, solo all'esame dei diversi livelli partecipativi ma che si spinga a indagare i molteplici dispositivi presenti nella realtà, i supporti attraverso i quali si materializzano le disposizioni e la stessa natura normativa di questi supporti.

Si tratta di indagare la natura comune di alcune esperienze o la comprensione comune di alcune comunicazioni attraverso un linguaggio dei sensi che traccia un discorso normativo extra linguistico⁶¹ che potrebbe contribuire alla costruzione di un diritto comune⁶².

Nello stesso tempo questo flusso normativo costante al quale siamo sottoposti costruisce una densificazione normativa che sottopone l'individuo ad un controllo continuo e, sotto le spoglie di un'architettura di libertà, satura lo spazio delle informazioni, finisce per "manipolare" la decisione e/o per addossare alla persona scelte che dovrebbero essere rimesse allo spazio politico o, quanto meno, non rinviate al dilemma etico del singolo tra comportamenti possibili. Nel caso del "*rémunérascore*", ad esempio, potremmo domandarci quale ruolo nelle scelte possa avere quel riconoscimento del valore dei prodotti verso il quale in linea teorica molti produttori e consumatori vorrebbero andare ma che non tutti possono economicamente permettersi. Altra questione potrebbe poi essere quella relativa allo sviluppo di etichettature che segnalano qualità

⁽⁵⁷⁾ Riferisce questa sperimentazione condotta a Shenzhen, nel sud della Cina, C. Thibierge, *Les normes sensorielles*, cit.

⁽⁵⁸⁾ R.H. Thaler-C.R. Sunstein, *Nudge. La spinta gentile*, Milano, 2009. Sui rischi di queste strategie cfr., R. Baldwin-M. Cav e-M. Lodge, *Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice*, Oxford, 2012. Sugli errori cognitivi e il paternalismo libertario nel settore alimentare: A. Di Lauro, *Marketing sensorielle et normativité alimentaire: quel défis pour les juristes* in *Le droit à l'alimentation durable en démocratie*, coordonné par Dominique Paturel et Patrice Ndiaye, Champ Social Editions, 2020, p. 176; EAD. *Neuroscienze e diritto. Ripensare il libero arbitrio in campo penale, civile ed alimentare*, in *Rivista italiana di Medicina Legale e del Diritto in campo sanitario*, n. 4/2018, 1429.

⁽⁵⁹⁾ C. Sunstein-R.H. Thaler, *Libertarian Paternalism*, in *The American Economics Review*, 2003, 93(2), 175; C. Sunstein-R.H. Thaler, *Libertarian paternalism is not an oxymoron*, in *University of Chicago Law Review*, 2003, 70(4), 1159.

⁽⁶⁰⁾ M. Delmas-Marty, *Une boussole des possibles: Gouvernance mondiale et humanismes juridiques*, Collège de France 2020.

⁽⁶¹⁾ J.-P. Gridel, *Le signe et le droit, Les bornes, les uniformes, la signalisation routière et autres*, LGDJ, 1979.

⁽⁶²⁾ Si rinvia in particolare ai contributi di M. Delmas-Marty su *Les forces imaginantes du droit* comparsi in quattro volumi dal 2004 al 2011 e con caratteristiche più divulgative cfr. M. Delmas-Marty, *Une boussole des possibles: Gouvernance mondiale et humanismes juridiques*, Collège de France 2020.

che tutti i prodotti dovrebbero avere o che eticamente vorremmo che avessero (come il rispetto del lavoro altrui) e anche quello del rapporto fra libertà di iniziativa economica (in Italia il riferimento imprescindibile è all'art. 21 della Costituzione) e mercati regolati (in quale misura si può e si deve intervenire in ambiti nei quali i produttori hanno effettuato delle scelte imprenditoriali decidendo di svolgere la propria attività in un settore specifico e con modalità liberamente determinate). Senza contare che le norme sensoriali incitative che si collocano nel contesto dell'informazione pur essendo sostanzialmente modellate proprio sull'umano e sui suoi sensi quando assumano, come nel caso esaminato, carattere sperimentale appaiono portarsi dietro una profonda contraddizione. Del tutto trascurato è, infatti, l'effetto che le comunicazioni introdotte in via sperimentale possono avere sulla mente del consumatore. Anche quando al momento di introdurre queste nuove comunicazioni sui prodotti è espressa la preoccupazione di consentire la visibilità e la comprensibilità dei segni all'interno di un panorama che si riconosce come popolato già da una pluralità di messaggi, non si palesano riflessioni specificamente dirette a valutare l'opportunità di procedere per sperimentazioni. Eppure, molte ragioni dovrebbero indurre ad adottare con precauzione le sperimentazioni in contesti come quelli dell'informazione del consumatore se non altro perché è oramai noto, in ambito pubblicitario, ma oramai dimostrato anche da studi neuroscientifici, che il momento in cui si viene in contatto con una comunicazione può determinare un "solco" nella nostra memoria di modo che anche quando quel segno dovesse essere omissivo, il consumatore non sarà sempre in grado di cogliere la scomparsa del messaggio e manterrà l'idea della sua presenza. Inoltre, è ben noto che il destinatario del messaggio ha una capacità limitata di elaborazione delle informazioni e soffre di numerosi *biais* cognitivi⁶³. Il consumatore nell'ambito di queste sperimentazioni sembra, invece, pensato come una macchina, un lettore di dati

in grado di processare un numero consistente di informazioni e di cogliere le differenze che eventualmente saranno introdotte a seguito della sperimentazione finendo per negare la sua natura umana.

Le dinamiche normative alle quali stiamo assistendo lasciano emergere una normatività contemporanea priva di alcuni caratteri tradizionali del diritto e una realtà quotidiana che ci vede inseriti in laboratori a cielo aperto (in vivo) di norme sensoriali e a volte sperimentali, laboratori ai quali partecipiamo tutti non sempre coscientemente, non sempre secondo protocolli ben delineati e che risultano condotti da un legislatore-sperimentatore.

ABSTRACT

L'art. 10 della legge francese Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 (detta Loi EGALIM 2) introduce un "affichage" destinato ad apportare ai consumatori una informazione relativa alle condizioni di remunerazione degli agricoltori e che porterebbe alla "sperimentazione" di un c.d. "rémunérascore" sui prodotti agricoli. Questa innovazione consente di interrogarsi sulle condizioni di remunerazione dei produttori e sulle modalità della loro comunicazione e sulla natura delle norme sperimentali e delle norme sensoriali.

The Article 10 of French law Loi n° 2021-1357 of the 18th of October 2021 (known as "Loi EGALIM 2") introduce a label for consumers on farmers' remuneration conditions that would have to be tested by 'experimenting' a so-called 'rémunérascore' on agricultural products. This innovation makes it possible to question the remuneration conditions of producers and the modalities of their communication and the nature of the experimental and sensory standards.

□

⁽⁶³⁾ A. Di Lauro, *Neuroscienze e diritto. Ripensare il libero arbitrio in campo penale, civile ed alimentare*, cit. p. 1429.